

Lodevole
Divisione della giustizia
Residenza Governativa
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
di-dg@ti.ch

Vezia, 20 febbraio 2020

Gentile Dir. Andreotti,

a seguito della vostra gentile richiesta, vi esponiamo qui di seguito le nostre osservazioni sulla **procedura di consultazione concernente la modifica del diritto delle fondazioni**.

È d'uopo premettere che in Svizzera è notevolmente sviluppato il mecenatismo associazionistico che ha permesso a privati e a società di partecipare in modo virtuoso e significativo, attraverso una fondazione (o un'associazione), al finanziamento di importanti progetti e attività nel campo dell'aiuto sociale, di quello culturale, della ricerca scientifica, per citarne i settori più classici.

La Svizzera costituisce un benchmark di riferimento per il settore filantropico. Con le sue 13.129 fondazioni, nel Paese si contano 15,6 fondazioni per 10mila abitanti, uno dei tassi di concentrazione più alti al mondo. A titolo comparativo, la media europea misura 2,8 (cfr. Foundation data for European countries represented by the Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE) (2017 data collected in August 2018) and the EFC).

Benché l'anno scorso nel nostro Paese il numero di costituzione di nuove fondazioni è stato il più basso degli ultimi 20 anni (anche se nel Canton Ticino (uno dei 6 Cantoni nei quali vi è la maggior presenza di fondazioni) la tendenza è stata positiva (cfr. CEPS, Forschung und Praxis, Volume 20, Rapporto sulle fondazioni in Svizzera 2019)); la Svizzera rimane al quarto posto come paese con un quadro regolamentare, politico e socioculturale particolarmente favorevole ad un impegno filantropico (cfr. Global Philanthropy Environment Index 2018).

La nostra federazione è quindi particolarmente sensibile a che vi siano condizioni quadro favorevoli per rafforzare l'attrattività della Svizzera anche in questo settore.



Commento ai singoli articoli

Pubblicazione regolare di dati concernenti le organizzazioni esenti da imposte per la loro attività di utilità pubblica

Per quanto attiene la pubblicazione di dati concernenti le organizzazioni esenti da imposte per la loro attività di utilità pubblica riteniamo che sia più indicato che sia l'amministrazione federale delle contribuzioni (o, in alternativa, la conferenza fiscale svizzera, come già fatto in passato) che pubblichi un tale elenco e non l'Ufficio federale di statistica. In effetti sono le autorità fiscali cantonali che, in ossequio ai disposti della legislazione tributaria, concedono l'esenzione alle persone giuridiche che perseguono uno scopo di pubblica utilità e che quindi dispongono dei dati per i quali si auspica la pubblicazione.

L'approccio del Canton Ticino può essere preso d'esempio. In effetti con messaggio nr. 6933 del 15 aprile 2014, il Consiglio di Stato ha deciso di dare seguito alla mozione Michela Delcò Petralli - Francesco Maggi "Per sapere chi sono le persone giuridiche che non pagano imposte", con la quale si chiedeva la pubblicazione (nonché l'aggiornamento annuale) di una lista delle persone giuridiche esonerate per scopo pubblico o per pubblica utilità.

In ossequio ai disposti legali di cui agli artt. 183 LT e 110 LIFD, la Divisione delle contribuzioni ha formalmente richiesto il consenso allo svincolo dal segreto fiscale per la pubblicazione, in una lista accessibile a tutti, dei nominativi degli enti al beneficio dell'esenzione fiscale.

L'iscrizione nella lista pubblica permette quindi d'informare i contribuenti (siano essi persone fisiche o persone giuridiche) che un'eventuale liberalità, ad un ente che figura nella suddetta lista, sarà deducibile fiscalmente ai sensi degli artt. 32c LT e 33a LIFD, rispettivamente 68 LT e 59 LIFD. Gli enti di pubblica utilità hanno quindi interesse a che i loro dati siano pubblicati in un registro pubblico.

Commento alle disposizioni della LIFD e dalla LAID

Per quanto attiene la proposta di privilegiare fiscalmente le liberalità provenienti dalla successione e la possibilità di riportare una donazione su periodi successivi rileviamo che il decesso di un contribuente pone fine al suo assoggettamento fiscale. Detto contribuente può sia istituire per atto a causa di morte una fondazione, o nominare erede o legatario una fondazione (o una persona giuridica) di pubblica utilità. Questo ente potrà, nel Canton Ticino, chiedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta di successione, ex art. 154 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 lett. a e b LT. Questa destinazione di patrimonio avrà un'influenza sulla divisione ereditaria ma non pone problemi di natura fiscale in quanto il patrimonio sarà completamente esentato se destinato dal de cuius a un ente esente o che sarà considerato tale.



La possibilità nell'anno del decesso (o della divisione ereditaria) o in quello successivo, degli eredi (o dei donatari) che versano liberalità a un'organizzazione di utilità pubblica esente dall'imposta o istituiscono nuove fondazioni devono poter beneficiare di una deduzione maggiorata unica delle loro donazioni riteniamo che possa essere accolta positivamente, ma con un limite massimo a livello federale, per esempio del 50% (si rileva che negli Stati Uniti, paese noto per le generosità nel concedere deduzioni ai filantropi, il limite massimo raggiungibile può raggiungere il 60% massimo (cfr. IRS, Publication 526 (2018), Charitable Contributions) e con la libertà di scelta dei Cantoni di questo limite.

Segnaliamo che il Canton Ticino ha già una norma che permette un innalzamento delle deduzioni massime per liberalità a favore del Cantone, dei Comuni e dei loro stabilimenti sino al 50% (cfr. artt. 32 c cpv. 2 e 68 cpv. 2 lett. c bis LT, e Messaggio nr. 7046 del Consiglio di Stato dell'11 febbraio 2015 concernente il Progetto di modifica di Legge tributaria del 21 giugno 1994 e rapporto di maggioranza della Commissione speciale tributaria nr. 7046 R1 del 16 ottobre 2015).

Riteniamo che la possibilità di riporto, nel caso in cui la deduzione è maggiore del 50% (nostra ipotesi) del reddito imponibile, possa essere limitata ai due periodi fiscali successivi.

Benché il riporto di deduzioni costituisca una violazione del principio di periodicità noto in diritto fiscale si giustifica in questo caso come lo è stato la modifica della legislazione tributaria nell'attuazione della Strategia energetica 2050, che permette il riporto di talune deduzioni di spese di manutenzione nei due periodi fiscali successivi (art. 32 cpv. 2bis LFD e art. 9 cpv. 3bis LAID).

La modifica inerente la retribuzione adeguata degli organi strategici degli istituti benefici (nessun rifiuto o revoca dell'esenzione fiscale in tal caso) è da salutare in modo positivo. Le considerazioni esposte nel Rapporto sono corrette. Rileviamo che la Conferenza fiscale svizzera già permette la retribuzione, a determinate condizioni dei membri dirigenti degli enti di pubblica utilità (cfr. CFS, gruppo lavoro esenzioni, Exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d'utilité publique ou des buts culturels Déductibilité des libéralités, Indemnisation des organes dirigeants des fondations et des associations d'utilité publique del 18 gennaio 2008), ma le prassi delle autorità fiscali cantonali non sono uniformi.

Siamo concordi che la decisione d'indennizzo dei membri del Consiglio di fondazione deve spettare alla fondazione, l'autorità di vigilanza potrebbe intervenire unicamente in casi di retribuzioni eccessive e non conformi al mercato, deve pertanto essere modificata la prassi dell'autorità federale di vigilanza che *"parte dal presupposto che l'attività dei membri in seno al Consiglio di fondazione sia svolta a titolo onorifico.*




*L'unica eccezione a questo principio è costituita dal rimborso delle spese effettivamente sostenute e degli esborsi in contanti. In casi straordinari, è ammesso il versamento di un **adeguato** compenso a singoli organi di un'istituzione di pubblica utilità per lavori particolarmente lunghi, svolti da determinati membri del Consiglio per conto della fondazione, che esulano dalla preparazione delle sedute (p.es. elaborazione di strategie, progetti, mansioni direttive particolari)" (cfr. Guida pratica per fondazioni secondo gli art. 80 segg. CC, edito dal Dipartimento federale dell'interno, servizio giuridico, Vigilanza sulle fondazioni del novembre 2010).*

Per quanto attiene le altre modifiche postulate ci permettiamo unicamente segnalare che a nostro giudizio limitare la responsabilità dei membri volontari degli organi mediante l'esclusione di una responsabilità per colpa lieve nel caso la persona giuridica non persegua uno scopo economico, gli statuti della stessa non prevedono una responsabilità in caso di negligenza lieve e i membri degli organi interessati non percepiscono onorari ci sembra non opportuno introdurre deroghe ai principi generali della responsabilità civile di cui agli artt. 41 e seguenti e 97 e seguenti del codice delle obbligazioni, in quanto non vi è nessun nesso tra livello richiesto di diligenza per l'esercizio di cariche societarie e natura retribuita o gratuita delle medesime. Questa nuova norma potrebbe indurre paradossalmente le persone interessate a prestarsi gratuitamente ma adoperare in modo meno accurato.

Ci rendiamo disponibili per un'audizione al fine di poter discutere con voi eventuali proposte alternative.

Ringraziandovi anticipatamente per l'attenzione che vorrete dare al nostro scritto, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Fabrizio Ruscitti



Presidente Commissione Leggi
F.T.A.F.

Cristina Maderni



Presidente
F.T.A.F.